

## SCHEMA CONTRATTO

**Procedura, ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 (due) lotti funzionali, per l'affidamento del Lotto 1 - servizio di predisposizione dell'ALM e investment advisory a supporto della direzione Finanza e della Fondazione Enpaia nella selezione e valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie CIG 8312775EED.**

### TRA

La **Fondazione ENPAIA**, in persona del Dr. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, c f. \_\_\_\_\_ (di seguito: anche solo "Fondazione" o "ENPAIA" o "Committente");

e

\_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_, P. Iva \_\_\_\_\_, (di seguito: "Società" e/o "Appaltatore" e/o "Affidatario");

ambidue di seguito detti anche congiuntamente "Parti"

### Premesso

- che con Determina a contrarre del \_\_\_\_\_ il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAIA ha autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d. lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 (due) lotti funzionali, per l'affidamento del: Lotto 1 - servizio di predisposizione dell'ALM e investment advisory a supporto della direzione Finanza e della Fondazione Enpaia nella selezione e valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie. Lotto 2 - per l'affidamento dell'appalto per i servizi di risk management a supporto degli organi di Enpaia nell'analisi e valutazione dei rischi del portafoglio di investimento;
- che con Delibera del \_\_\_\_\_ il Direttore Generale della Fondazione ENPAIA ha approvato le risultanze della procedura suindicata, aggiudicando definitivamente il servizio alla società \_\_\_\_\_;

- che la Fondazione ha provveduto ad effettuare tutte le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che dalle stesse non risultano a carico dell'Affidatario circostanze ostative alla sottoscrizione del presente contratto;
  - che fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato ed i suoi allegati nonché l'offerta tecnica proposta dall'Affidatario comprensiva di tutti gli allegati e l'offerta economica dallo stesso presentata;
  - che la Società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
  - la Società ha prestato una polizza **RCT/RCO o RC Professionale** con massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), mediante polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1- OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente contratto ha per oggetto il **servizio di predisposizione dell'ALM e investment advisory a supporto della direzione Finanza e della Fondazione Enpaia nella selezione e valutazione delle alternative di impiego delle risorse finanziarie** come meglio descritto nel Capitolato nonché nell'offerta tecnica del concorrente.

#### **Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo per l'appaltato affidato è pari a € \_\_\_\_\_/\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) oltre iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 trattandosi di servizi di natura intellettuale.

### **Art. 3- DURATA DELL'APPALTO**

---

L'appalto ha una durata di 24 mesi così suddivisi: 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, estendibile per un periodo di altri 12 mesi a discrezione di Enpaia.

Alla scadenza del contratto, qualora non vi sia espressa volontà da parte di Enpaia di estendere il contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Fondazione.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

---

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

Sia la fornitura sia il servizio dovranno essere erogati in conformità alle prescrizioni del Capitolato nonché a quanto proposto dalla Società nella propria offerta tecnica.

La Fondazione si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, verifiche e controlli sulla regolarità del servizio. Per le riscontrate inadempienze dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 6 "Inadempienze e penalità", nei modi e nei termini ivi indicati.

### **Art. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

---

La Fondazione provvederà ai pagamenti con le modalità descritte nel Capitolato.

La fattura dovrà essere intestata a:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_

Codice Univoco: \_\_\_\_\_

La fattura dovrà contenere il CIG (\_\_\_\_\_).

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da ENPAIA solo previa verifica della regolarità contributiva e assicurativa (DURC) e fiscale dell’Affidatario.

In caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito, fatta salvo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

#### **Art. 6 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

---

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, la Fondazione contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell’Affidatario.

Nell’ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dalla Fondazione, la stessa applicherà la penale.

Gli inadempimenti sanzionati con una penale e il relativo valore sono meglio indicati nel Capitolato.

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L’importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell’appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 9 in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'Affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### **Art. 7 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIA**

---

Il recesso dal contratto da parte dell'Affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

#### **Art. 8 - SUBAPPALTO**

---

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al \_\_\_\_% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXX

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. lgs. 50/2016.

#### **Art. 9 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

---

ENPAIA può richiedere il recesso del contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016.

La Fondazione potrà sempre recedere dal contratto, anche nel caso in cui la Fondazione E.N.P.A.I.A. cessi dalla funzione di gestore del patrimonio immobiliare, ai sensi dell'Art. 109 del D. Lgs. 50/2016

La Fondazione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento senza obbligo di messa in mora o di altra formalità, per fatto o causa dell'Aggiudicatario, ferma restando l'applicazione delle penalità e delle ammende, nei casi di:

- ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell'assunzione dell'appalto, rispetto al termine indicato nel contratto d'appalto.

- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- inosservanza divieto di subappalto;
- cessione totale o parziale dell'appalto;
- gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza;
- frode;
- mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto nel presente capitolato;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- violazione degli obblighi previsti in materia di tutela dei lavoratori;
- perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
- la perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dagli altri documenti di gara;
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;
- Negli ulteriori casi specificati nel Capitolato.

In caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente capitolato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà a diffidare l'Aggiudicatario mediante ingiunzione via PEC recante il termine perentorio, comunque non inferiore a 10 giorni, entro cui debbono cessare le cause che hanno motivato la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario. Il permanere delle stesse cause che hanno motivato la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati

nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Affidatario, la Fondazione avrà diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'Affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti alla Fondazione per l'anticipata risoluzione del contratto.

La Fondazione ha inoltrato la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa alla società \_\_\_\_\_ e, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, ENPAIA può procedere, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. anche in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 88 comma 4 bis) del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, ENPAIA risolverà di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva;

#### **Art. 10 - TERMINI E LORO COMPUTO**

---

I termini indicati nel presente Contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per la Fondazione che per l'Affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

#### **Art. 11 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

---

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Fondazione, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elet-

tronica certificata di seguito indicate:

- Per ENPAIA: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_
- Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Affidatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni alla Fondazione, alle quali l'Affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente alla Fondazione, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto di ENPAIA.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

In alternativa le comunicazioni potranno avvenire a mezzo di Posta Raccomandata A/R ai seguenti indirizzi:

- Per ENPAIA: \_\_\_\_\_
- Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_

## **ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare alla Fondazione, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'Affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Fondazione ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Affidatario accetta che ENPAIA provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul



numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 5.

L’Affidatario riconosce alla Fondazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione della fornitura attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

#### **ART. 13 RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**

---

L’Appaltatore dovrà garantire l’assoluta riservatezza riguardo ai dati ed alle informazioni di proprietà di ENPAIA. La violazione di tale obbligo può comportare il diritto di ENPAIA di risolvere il contratto.

#### **ART. 14 NORME FINALI**

---

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non fisicamente allegati allo stesso, il Capitolato, l’offerta tecnica e i relativi allegati nonché l’offerta economica proposte dall’Affidatario.

Trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

In caso di discordanza tra quanto contenuto nel presente contratto e gli altri documenti sarà prevalente quanto previsto nel contratto.

#### **ART. 15 FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

---

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all’art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà **competente esclusivamente il Foro di Roma**.

Per FONDAZIONE ENPAIA

*Il Presidente*

Per l’APPALTATORE.

*Il Legale Rappresentante*

Si approvano espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 6 inadempienze e penalità; art. 7 recesso dal contratto da parte dell'aggiudicataria; art. 9 recesso anticipato e risoluzione del contratto; art. 15 Foro di Roma esclusivo per le controversie.

Per FONDAZIONE ENPAIA

*Il Presidente*

Per l'APPALTATORE.

*Il Legale Rappresentante*